



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE**  
VI Reparto – Cause di servizio – Cessazioni – Trattamento pensionistico

PERSOCIV

Prot.nr. 0066567

del 01-09-2010

PARTENZA



A	<b>STATO MAGGIORE DIFESA</b> 1° Reparto	ROMA
	<b>STATO MAGGIORE ESERCITO</b> <b>DIPE</b> - Ufficio personale civile	ROMA
	<b>STATO MAGGIORE MARINA</b> 1° Reparto	ROMA
	<b>STATO MAGGIORE AERONAUTICA</b> 1° Reparto	ROMA
	<b>COMANDO GENERALE ARMA CARABINIERI</b> Ufficio Personale Marescialli	ROMA
e. perco:	<b>SEGREDIFESA</b> 1° Reparto	ROMA

**OGGETTO:** TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PER UN PERIODO MASSIMO DI UN BIENNIO OLTRE I LIMITI DI ETA'. PERSONALE APPARTENENTE ALLE AREE FUNZIONALI.

Seguito circolare n. 0015576 – G/16 in data 24.02.2010

L'art. 9, comma 31, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 – pubblicata nel supplemento ordinario n. 114/L della gazzetta ufficiale n. 176 del 30.07.2010 - dispone, tra l'altro, che:

- "a decorrere dalla data di entrata in vigore del (presente) decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie";
- "sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto";
- "i trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti".

Alla luce di tali nuove disposizioni, ferme restando le linee di indirizzo emanate dal Ministro della Difesa in data 28.01.2010 e richiamate dalla circolare cui si fa seguito:

- a) le istanze di trattenimento in servizio aventi decorrenza anteriore al 31 dicembre 2010 e accolte con disposizione formale prima del 31.05.2010 **sono valide**;
- b) il personale che ha prodotto domanda di trattenimento in servizio con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2010, non accolta prima del 31.05.2010, sarà **trattenuto in servizio, fino alla data del 31 dicembre 2010**. Per detto personale, tuttavia, vengono fatte salve eventuali istanze di cessazione anticipata;
- c) le autorizzazioni a permanere in servizio aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 2010 e quelle aventi decorrenza anteriore a tale data ma accolte dall'Amministrazione con provvedimento formale successivo al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010) **sono prive di effetti**.

Per quanto, infine, riguarda **i trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 2010**, questa Direzione Generale, d'intesa con il Segretariato Generale, **non procederà ad assentire eventuali istanze di trattenimento**.

Codesti SS.MM. e Comando Generale, nel dare la massima diffusione a quanto contenuto nella presente nota (che comunque potrà essere consultata sul sito [www.persociv.difesa.it](http://www.persociv.difesa.it) – link circolari ed altra documentazione), sono pregati di dare le opportune disposizioni di dettaglio agli Enti dipendenti per la puntuale applicazione di quanto sopra indicato.

Al fine, poi, di consentire alla scrivente di comunicare alle superiori autorità, con cadenza trimestrale, i dati statistici relativi alle fattispecie in questione, codesti SS.MM. e Comando Generale vorranno, altresì, far pervenire le risultanze acquisite dai rispettivi Enti dipendenti, con le modalità che saranno concordate con il VI Reparto di questa Direzione Generale.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Enrica PRETI

